

della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 6 marzo 1956 concernente la mozione 5 dicembre 1955 degli onorevoli Bossi e Tamburini circa la modifica degli articoli 15 e 16 della legge cantonale sulla utilizzazione delle acque

(del 21 marzo 1957)

Con la mozione 5 dicembre 1955 si chiede che gli articoli 15 e 16 della legge cantonale sulla utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894 vengano abrogati e sostituiti dalle disposizioni proposte. L'art. 15 concerne i diritti dello Stato in caso di revoca della concessione o di rinuncia al diritto di concessione ; l'art. 16 concerne i diritti dello Stato in caso di rinnovo della concessione o di rifiuto di rinnovo della concessione.

1. Lo scopo della mozione vuole meglio regolare i diritti dello Stato al momento in cui una concessione prende fine sia per revoca della concessione (generalmente per inadempienza del concessionario) o per rinuncia alla concessione (art. 15) sia per la scadenza della sua durata (art. 16). I primi due casi (revoca o rinuncia) sono del tutto eccezionali : non ci consta infatti che si siano verificati da noi sino ad oggi. Per questi casi l'art. 15 proposto concede allo Stato il diritto (non l'obbligo) di avocare a sè l'impianto, pagando un'equa indennità, che non potrà in nessun caso eccedere il costo effettivo di esso, meno un ammortamento annuo corrispondente al deprezzamento dell'impianto.

Nell'art. 16 è invece regolato il caso normale, cioè la fine della concessione per lo spirare della sua durata. In tal caso la concessione può essere rinnovata o meno.

In caso di rinnovo, l'art. 15 attuale non dà allo Stato il diritto di fissare liberamente le condizioni dell'ulteriore sfruttamento : lo Stato può solo apportare alla concessione le modificazioni rese necessarie dalle mutate condizioni dei luoghi o del corso d'acqua, semprechè non rendano oltremodo gravoso la continuazione dell'opera.

La mozione vuole per contro dare al Cantone piena libertà di introdurre nella concessione rinnovata tutte le modificazioni che riterrà opportune. La mozione mira pertanto a consacrare nella legge un criterio moderno e ampiamente giustificato.

In caso di non rinnovo della concessione, l'attuale art. 16 distingue: se il rinnovo non è stato chiesto, il caso è equiparato a quello della revoca della concessione (per inadempienza) o di rinuncia alla concessione (art.15) ; se invece, il rinnovo è stato chiesto ma negato, lo Stato è obbligato ad espropriare l'insieme delle opere eseguite dal concessionario pagando l'indennità in base a stima : la legge non indica i criteri della stima. In base all'art.16 proposto dalla mozione, se il rinnovo non viene chiesto o non viene accordato lo Stato ha il diritto di avocare a sé gratuitamente la parte idraulica dell'impianto o di rilevare, dietro equa indennità, la parte elettrica di esso destinata alla produzione e al trasporto dell'energia. In altre parole, alla fine della concessione lo Stato ha la facoltà di esercitare il diritto di riversione previsto dall'art.67 della legge federale delle acque. È indiscutibile che la disposizione proposta tuteli convenientemente gli interessi dello Stato.

2. Il messaggio riconosce che tanto l'art.15 quanto l'art.16 proposti dalla mozione sono più favorevoli allo Stato delle disposizioni in vigore. Esso ritiene tuttavia non necessaria una presa di posizione sulle proposte della mozione perchè esse non sono applicabili alle concessioni già date, mentre per quelle a venire torna applicabile eo ipso l'art.67 della legge federale sulla riversione.

Onde, avendo il Consiglio di Stato già deciso una revisione della legislazione cantonale in materia, i problemi sollevati dai mozionanti v devono essere esaminati nell'ambito della revisione generale della legge.

La vostra Commissione consente sull'opportunità di rinviare i criteri informativi della mozione alla futura legislazione : auspica tuttavia che la revisione abbia ad essere sollecitamente presentata al Gran Consiglio.

Nel mentre si propone che il Gran Consiglio abbia a prendere atto della dichiarazione del Consiglio di Stato di procedere alla revisione della legge cantonale sulle acque, la Commissione della Legislazione invita il Gran Consiglio a fare ogni e più ampia riserva sulle tesi contenute nel messaggio circa il diritto di riversione e in particolare circa il diritto applicabile alle concessioni scadute della Biaschina e a quelle di prossima scadenza.

Per questi motivi si propone di non entrare in materia sulla mozione.

per la Commissione della Legislazione:

S. Zorzi, relatore

Bernasconi

Bianchi

Induni

Lafranchi

Nessi

Perucchini

Riva

Tettamanti

Tosetti